

Oggetto : Definizioni dei criteri generali in materia di incarichi di collaborazione esterna ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come sostituito dall'art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008, convertito con la legge 6/8/2008 n. 133 e dell'art. 42, comma 2, lett. a) del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamato l'art. 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come sostituito dall'art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008, convertito con la legge 6/8/2008 n. 133 ai sensi del quale "con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali";

Atteso che ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il Consiglio ha competenza nella definizione dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamata la propria delibera n. 22 del 18.04.08 con la quale venivano fissati i criteri ai quali la Giunta si doveva attenere nell'adozione delle norme regolamentari ai sensi dell'art. 3 comma 56 della L. 24 dicembre 2007, n. 244;

Preso atto che la Giunta ha adottato il relativo regolamento con delibera n. 58 del 27.05.08;

Considerato che l'art. 46 del DL. n. 112/2008 citato ha riscritto nuovamente il comma 6 dell'art. 7 del D. lgs n. 165/2001 introducendo significativi correttivi alla disciplina dettata dalla legge Finanziaria 2008, talchè si rende necessario rivalutare in sede regolamentare la materia degli incarichi e delle consulenze;

Ritenuto pertanto dover modificare i criteri approvati con la delibera consiliare n. 22 /08 e stabilire i nuovi criteri cui la Giunta dovrà attenersi nell'adozione delle modifiche alle norme regolamentari adottate;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto altresì il regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia approvato con propria delibera n. 4 del 25.01.08;

Acquisito il parere di regolarità tecnica reso del segretario comunale ;

Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano

**DELIBERA**

Di modificare i criteri cui la Giunta si è attenuta nell'adozione delle modifiche o integrazioni al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in materia di conferimento di incarichi di collaborazione esterna, approvato con delibera C.C. n. 22 del 18.04.08 e stabilire i nuovi criteri al fine di armonizzarli con la normativa citata in premessa come segue:

1. Il ricorso alla collaborazione esterna è ammesso, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, per esigenze cui l'amministrazione non può far fronte con personale in servizio, a mezzo di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente o ad obiettivi e progetti specifici e determinati specificati in programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) deve essere accertata preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione dal punto di vista qualitativo e non quantitativo;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

e) deve essere accertata e dichiarata la proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e utilità conseguita dall'amministrazione.

2. La possibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione è consentita solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una elevata autonomia nel loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo e non sono utilizzabili per prestazioni che presentano un contenuto professionale ordinario finalizzate a soddisfare esigenze proprie del funzionamento della struttura amministrativa comunale.

3. I soggetti che provvedono al conferimento degli incarichi di collaborazione valuteranno caso per caso in relazione alla tipologia di incarico da affidare il tipo di formazione adeguata da richiedere, ferma restando l'assoluta inderogabilità del requisito della particolarità della specializzazione medesima.

4. Si prescinde, in ogni caso, dal requisito della comprovata specializzazione universitaria nell'ipotesi di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

5. L'incarico di collaborazione deve soddisfare una esigenza temporanea e non può ritenersi prorogabile se non limitatamente al completamento dell'attività avviata e programmata.

6. I collaboratori cui conferire gli incarichi devono essere individuati attraverso procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali ad eccezione dei seguenti casi:

1. esito negativo della precedente procedura comparativa per mancanza di domande o per mancanza di candidati idonei;

2. tipologia di prestazioni di lavoro di natura tecnica o artistica o culturale per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perché l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, in quanto strettamente connessa alla capacità e alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
3. prestazioni lavorative di tipo complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare può essere affidata, senza alcuna selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;
4. nel caso in cui siano documentate ed attestate, dal Responsabile del Servizio competente, situazioni di particolare urgenza o gravità che non consentano l'espletamento della procedura comparativa;
5. nel caso in cui la prestazione lavorativa richiesta richieda un compenso non superiore a € 30.000,00 lordi, IVA esclusa.

7. I rapporti di collaborazione devono essere formalizzati con apposito disciplinare di incarico.

8. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo.

9. La violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

**RAVVISATA** l'urgenza, con separata votazione, unanime, viene dichiarata la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs 18.08.00 n. 267.

§§§§§§§§§§§§§§§§

## **Regolamento**

**Conferimento degli incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 110, comma 6, del D. Lgs 267/2000 (art. 3, comma 56, della legge 24/12/2007 n. 244, come sostituito dall'art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008, convertito con la legge 6/8/2008 n. 133).**

### **Art. 1**

#### **Ambito di applicazione**

Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 24/12/2007 n. 244, come sostituito dall'art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008, convertito con la legge 6/8/2008 n. 133, con il presente regolamento, che costituisce parte integrante del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge 24/12/2007 n. 244 il presente regolamento è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla sua loro adozione.

L'Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 7, commi 6, 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 110, comma 6 del D. Lgs 267/2000, per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

Ai sensi dell'art. 3, comma 77, della legge 24/12/2007 n. 244 le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter del D. Lgs 165/2001 non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

La possibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione è consentita solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una elevata autonomia nel loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo e non sono utilizzabili per prestazioni che presentano un contenuto professionale ordinario finalizzate a soddisfare esigenze proprie del funzionamento della struttura amministrativa comunale per le quali, se necessario, l'Ente farà ricorso ai contratti di lavoro flessibile nei limiti di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001.

Elementi caratteristici del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sono:

- continuità, in contrapposizione alla occasionalità, quale prestazione che si protrae nel tempo e la cui durata deve essere definita in sede negoziale;
- coordinazione, che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, è costituita dal vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore e l'attività del committente e comporta una stretta connessione con le finalità di quest'ultimo;
- prestazione prevalentemente personale, in virtù della quale il ricorso a propri collaboratori risulta decisamente limitato.

Rimangono esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli incarichi a legali per la rappresentanza e il patrocinio giudiziale .

## **Art. 2**

### **Competenza per il conferimento degli incarichi**

Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale prevede, al comma 2, che : "nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro" e dell'art. 1, commi 11 e 42, della legge 311/2004, gli incarichi vengono conferiti dai dirigenti di Settore interessati al conferimento dell'incarico.

## **Art. 3**

### **Presupposti per il conferimento**

Gli incarichi vengono conferiti in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento a questa Amministrazione o corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati specificati in programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- b) deve essere accertata preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione dal punto di vista qualitativo e non quantitativo ;
- c) l'esigenza deve essere temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate ;
- d) devono essere predeterminati la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione;
- e) deve essere accertata e dichiarata la proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità che intende conseguire l'amministrazione.

Tali condizioni debbano tutte ricorrere perché l'incarico possa essere considerato conferito lecitamente e senza incorrere nell'ipotesi del danno erariale.

L'incarico di collaborazione non può ritenersi prorogabile se non limitatamente al completamento dell'attività avviata e programmata.

In ogni caso, l'atto di affidamento di incarichi e consulenze deve essere trasmesso alla Corte dei conti corredato della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria .

#### **Art. 4**

##### **Programmazione dei fabbisogni**

Ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 24/12/2007 n. 244 come sostituito dall'art. 46, comma 2, del D.L. 112/2008, convertito con la legge 6/8/2008 n. 133, l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

#### **Art. 5**

##### **Selezione dei collaboratori mediante procedure comparative**

Il Comune individua i collaboratori cui conferire gli incarichi di cui all'art. 1, attraverso procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali.

Il Comune emette un avviso che stabilisce i criteri di valutazione e i termini temporali entro cui presentare le domande di partecipazione, corredate da curriculum vitae.

Il responsabile di settore interessato al conferimento dell'incarico di collaborazione valuta caso per caso, in relazione alla tipologia di incarico da affidare, il tipo di formazione adeguata da richiedere, ferma restando l'assoluta inderogabilità del requisito della particolare e comprovata specializzazione.

Si prescinde, in ogni caso, dal requisito della comprovata specializzazione universitaria nell'ipotesi di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

L'avviso è pubblicato all'albo pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente.

#### **Art. 6**

##### **Valutazione delle domande**

Le domande, con i relativi curricula pervenuti, dai quali deve evincersi la particolare e comprovata specializzazione, sono esaminate dal Responsabile di Settore interessato al conferimento dell'incarico.

Il Responsabile di Settore per ciascun curriculum esprimerà un giudizio sintetico, attribuendo un punteggio numerico di valore, da 1 a 10 (1, valore più basso, 10, valore più alto).

Sulla base dei punteggi riportati da ciascun candidato, il Responsabile di Settore predispone una graduatoria definitiva. A parità di votazione totale precede il candidato più giovane di età.

#### **Art. 7**

## **Disciplinare d'incarico**

I rapporti di collaborazione di cui all'art. 1 sono formalizzati con apposito disciplinare di incarico, approvato con apposita determinazione dirigenziale del Responsabile di Settore. I contratti sono stipulati in forma scritta, e devono contenere i seguenti elementi:

- durata della collaborazione;
- luogo in cui viene svolta la collaborazione;
- oggetto della prestazione;
- compenso della collaborazione.

Il pagamento del compenso avviene, di regola, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo quanto diversamente pattuito nel disciplinare. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrante le attività svolte.

Ai fini dell'applicazione o meno su tali compensi delle disposizioni previste per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 105/E del 12 dicembre 2001, ove le attività di collaborazione risultino eccezionalmente rientranti nell'attività artistica o professionale esercitata dal contribuente abitualmente, in quanto implicano la necessità di attingere a conoscenze direttamente collegate a tali attività abituali, le stesse saranno attratte nella sfera del predetto lavoro autonomo .

### **Art. 8**

#### **Conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedura comparativa**

Il Comune può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione nei seguenti casi:

6. esito negativo della precedente procedura comparativa per mancanza di domande o per mancanza di candidati idonei;
7. tipologia di prestazioni di lavoro di natura tecnica o artistica o culturale per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perché l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, in quanto strettamente connessa alla capacità e alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
8. prestazioni lavorative di tipo complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare può essere affidata, senza alcuna selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;
9. nel caso in cui siano documentate ed attestate, dal Responsabile del Servizio competente, situazioni di particolare urgenza o gravità che non consentano l'espletamento della procedura comparativa;
10. nel caso in cui la prestazione lavorativa richiesta richieda un compenso non superiore a € 30.000,00 lordi, IVA esclusa.

## **Art. 9**

### **Limiti di spesa**

Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo dell'Ente.

## **Art. 10**

### **Efficacia dei contratti**

Ai sensi dell'art. 3, comma 18, della legge 24/12/2007 n. 244 i contratti relativi a rapporti di consulenza di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale di questa amministrazione stipulante.

L' onere di pubblicazione ed i relativi effetti riguarda tutti gli incarichi conferiti a soggetti esterni anche nel caso in cui siano previsti da specifiche disposizioni legislative

Qualora sia omessa la pubblicazione la liquidazione del compenso costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del responsabile del servizio.

## **Art. 11**

### **Anagrafe delle prestazioni**

Ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 che ha istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica, l'anagrafe delle prestazioni e ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'Ente è tenuto a comunicare al Dipartimento i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio, nonché l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Il mancato adempimento da parte delle amministrazioni comporta l'impossibilità di conferire nuovi incarichi.

L'obbligo di comunicazione si riferisce a tutti gli incarichi di collaborazione affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia occasionali che coordinate e continuative, a prescindere dal contenuto specifico della prestazione.

## **Art. 12**

### **Comunicazioni obbligatorie**

Ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legge n. 510 del 1996 come modificato dal comma 1180 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, l'Ente dà comunicazione al Centro per l'impiego competente territorialmente l'instaurazione dei rapporti di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, entro il giorno antecedente ad essa, mediante documentazione avente data certa di comunicazione.

## **Art. 13 –**



## **Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali**

- 1.** Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o in forma di collaborazione coordinata e continuativa.
- 2.** Il presente regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.
- 3.** Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione

*Note:*

*(1) Vedi Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia - Deliberazione n. 37 del 11/3/2008.*

*(2) Vedi circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 5 del 21/12/2006.*

*(3) Per quanto attiene il controllo da parte della Corte dei Conti, i possibili dubbi di costituzionalità relativi alle disposizioni della legge n. 311 del 2004 devono ritenersi superati in considerazione delle nuove norme dettate dalla legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006). Quest'ultima, al comma 173, prevede che gli "atti di spesa relativi all'affidamento di incarichi di studi e consulenza di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione". Al riguardo, si segnalano le "Linee guida per l'attuazione dell'articolo 1, comma 173 della legge n. 266 del 2005 nei confronti delle Regioni e degli Enti locali" adottate dalla Corte Conti nell'adunanza del 17/2/2006, laddove si precisa che i commi 11 e 42 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, per la parte relativa alla trasmissione degli atti alla stessa, siano da ritenersi implicitamente abrogati dalla nuova legge finanziaria, e che il nuovo obbligo di comunicazione, nonostante le norme di esclusione dai limiti di spesa delle regioni e degli enti locali, si applica anche a quest'ultime, ivi compresi i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti ( Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 5/2006).*

*(4) In concreto, ad esempio, le attività di amministratore, sindaco o revisore di società o enti sono ricondotte nel reddito professionale solo se poste in essere da ragionieri e dottori commercialisti in quanto i relativi ordinamenti professionali le ricomprendono espressamente nel novero delle mansioni tipiche esercitabili dalle categorie in esame.*

*(5) Vedi circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2008 par. 3.*

*(6) Come già chiarito nella circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione n. 5 del 2006, le previsioni normative in tema di presupposti per il ricorso alle collaborazioni esterne, di requisiti per il conferimento degli incarichi e di pubblicità dei medesimi si applicano a tutte le tipologie di incarichi di lavoro autonomo. Ciò comporta l'irrilevanza del contenuto della prestazione : studio, consulenza, ricerca o altro. E' illegittimo il ricorso a qualsiasi rapporto di collaborazione esterna per attività non altamente qualificate.*